

Regolamento per la valutazione di conformità – Industria 4.0/Transizione 5.0

Il presente documento è stato approvato dal Direttore.

0. STORIA

Questa Edizione 0 – 30 settembre 2026 del Regolamento per la valutazione di conformità – Industria 4.0/Transizione 5.0 entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

1. GENERALITÀ

1.1 Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da IGQ per la valutazione di conformità di beni strumentali nuovi di cui alla Legge n. 232 del 11/12/2016 art. 1 comma 11 o all'art. 6 del Decreto interministeriale del 7 maggio 2026 riferito alla Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 e dei beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo di cui all'art. 8 del Decreto interministeriale del 7 maggio 2026, e le modalità che devono seguire le Organizzazioni per chiedere e ottenere tale attestazione di conformità.

1.2 L'accesso alla valutazione di conformità è aperto a tutte le Organizzazioni senza alcun tipo di discriminazione e senza che vengano poste in atto condizioni indebite di tipo finanziario o di altro tipo. Per l'attività di verifica IGQ applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

1.3 L'attestazione di conformità è rilasciata da IGQ all'Organizzazione richiedente, dove per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica. Una singola unità operativa appartenente ad una Organizzazione più ampia può essere definita come Organizzazione.

1.4 Le informazioni acquisite nel corso dell'attività di verifica vengono considerate e trattate come riservate, come descritto nello Schema di Certificazione SC025 al paragrafo 5, a cui si rimanda.

1.5 La partecipazione di osservatori alle verifiche è previamente concordata tra IGQ e l'Organizzazione.

1.6 Allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da IGQ siano conformi alle norme di riferimento, l'ente di accreditamento Accredia può richiedere

- la partecipazione di suoi osservatori alle verifiche effettuati da IGQ
- l'effettuazione di visite presso l'Organizzazione, direttamente attraverso l'uso di proprio personale

La partecipazione di osservatori Accredia alle verifiche o l'eventuale visita condotta direttamente attraverso l'uso di personale dell'Ente di Accreditamento, sono preventivamente concordate tra IGQ e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare, il processo di verifica non può avere luogo.

2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

2.1 La legislazione applicabile ai fini della Valutazione della Conformità dei beni è la seguente:

- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (GU n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57);
- Legge 27 febbraio 2017, n.18 - Art. 7-novies (Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)
- Circolare congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Direzione centrale Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30/3/2017 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. "super ammortamento" e introduzione del c.d. "iper ammortamento".
- Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.».
- LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028
- Decreto interministeriale del 07 maggio 2026 – MIMIT, MEF

2.2 La legislazione ulteriore applicabile è la seguente:

- LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
- LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
- LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023
- LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
- LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025
- LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

3. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le procedure per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità secondo la Legge n. 232 del 11/12/2016 art. 1 comma 11 o all'art. 6 del Decreto interministeriale del 7 maggio 2026 riferito alla Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 e la gestione dei rapporti tra IGQ e le Organizzazioni richiedenti.

3.2 L'attività di valutazione della conformità riguarda i beni di cui agli Allegati A e B della Legge 232/2016 o allegato IV o V alla Legge 199/2025 o art. 8 del Decreto interministeriale del 7 maggio 2026 e consiste nell'emissione di un giudizio di conformità del bene rispetto ai requisiti applicabili, ovvero che:

1. possieda caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B alla Legge n. 232/2016 o allegato IV o V alla Legge 199/2025 o art. 8 del Decreto interministeriale del 7 maggio 2026
2. sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura se applicabile alla tipologia di bene.

4. ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

4.1 RICHIESTA DI OFFERTA E DOMANDA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

4.2 Le Organizzazioni che desiderino richiedere offerta per il servizio di valutazione della conformità devono inviare a IGQ una apposita richiesta, compilando il modulo "RDO I40" con le informazioni necessarie alla formulazione della proposta di servizi, quali:

- nome e indirizzo dell'Organizzazione richiedente;
- nome e descrizione univoca del bene;
- dati tecnici del bene (specifiche di progetto, descrizioni tecniche, manuali, pertinenti alle caratteristiche del bene con riferimento ai requisiti di cui si verifica la conformità);
- valore del bene

4.3 IGQ svolge un esame preliminare per verificare se le informazioni fornite sono sufficienti a formulare una proposta riservandosi, se del caso la possibilità di richiedere ulteriori dettagli.

A seguito di tale esame preliminare, IGQ presenta una proposta economica per l'attività di rilascio dell'attestazione di conformità.

Se l'Organizzazione accetta la proposta economica di IGQ, l'Organizzazione invierà conferma della richiesta di attestazione compilando il modulo "domandaP_I40", che, con la relativa accettazione da parte di IGQ, formalizza il contratto e l'accettazione delle condizioni riportate in questo Regolamento e nel relativo Schema di certificazione SC025 "Schema per l'attestazione di conformità di beni "Industria 4.0/Transizione 5.0" soggetti ad agevolazioni fiscali".

IGQ nella lettera di accettazione della domanda comunica all'Organizzazione il nome del responsabile di pratica, e in seguito questi comunica i nominativi dei componenti facenti parte del team di verifica all'Organizzazione, la quale può chiederne per iscritto la sostituzione indicandone le motivazioni.

4.4 CONDUZIONE DELLA VERIFICA

IGQ conduce la verifica in 2 fasi come descritto nello Schema di Certificazione SC025 ai paragrafi 5.2 e 5.3 a cui si rimanda.

4.5 RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE

- 4.5.1** In caso di esito positivo della verifica il processo decisionale di IGQ procede come descritto nello Schema di Certificazione SC025 ai paragrafi 6, 7 e 8, a cui si rimanda.
- 4.5.2** La relazione tecnica e l'eventuale attestazione vengono consegnati all'Organizzazione.
- 4.5.3** L'attestazione e la relazione tecnica prodotte da IGQ sono riferite alle condizioni del bene e dell'interconnessione dello stesso al momento in cui è stata eseguita la verifica, IGQ pertanto non è responsabile per eventuali situazioni che differiscano da quelle rilevate, per esempio a seguito di successive modifiche sul bene interconnesso.
- 4.5.4** IGQ, in questo ambito, non emette valutazioni riguardanti l'applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro relative al bene oggetto della valutazione e non entra nel merito della congruità del valore del bene, né degli aspetti fiscali ad esso correlati.
- 4.5.5** Il rilascio dell'attestazione e della relazione tecnica da parte di IGQ non comporta alcuna certificazione, dichiarazione o garanzia della conformità dell'Organizzazione a normative cogenti diverse da quella oggetto di verifica, quali ad esempio, in via meramente esplicativa e non esaustiva, quelle in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, di igiene e sicurezza alimentare, di rapporti con il personale, di responsabilità amministrativa delle società, ecc.

5. ELENCO DELLE ATTESTAZIONI EMESSE

- 5.1.1** IGQ conserva, a soli fini interni, un elenco delle attestazioni rilasciate.
- 5.1.2** Tale elenco contiene:
- la denominazione e ragione sociale dell'Organizzazione ed il suo indirizzo;
 - la descrizione del bene oggetto dell'attestazione;
 - la data di emissione dell'attestazione;
- 5.1.3** I dati di cui sopra possono essere forniti da IGQ all'Ente nazionale di accreditamento.

6. RICORSI E RECLAMI

- 6.1** L'Organizzazione può fare ricorso contro le decisioni di IGQ secondo le modalità previste dalla Procedura PS203 "Ricorsi" disponibile sul sito web www.igq.it.
- 6.2** Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico dell'Organizzazione, salvo i casi di riconosciuta fondatezza.
- 6.3** Ogni reclamo relativo all'operato del personale dell'IGQ va inoltrato al Direttore dell'IGQ il quale è tenuto a prenderlo in considerazione in conformità alle procedure dell'IGQ stesso.

7. CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per quanto non coperto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nel "Regolamento per la certificazione di prodotto", nella edizione in vigore reperibile sul sito www.igq.it.